



## TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio di Presidenza

Tel. 0873/304733-34 – Fax 0873/69759

email: [segreteria.tribunale.vasto@giustizia.it](mailto:segreteria.tribunale.vasto@giustizia.it)

pec.: [presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it)

Codice fiscale: 83002370696

Prot. n. 2300 U

Vasto, 20 DIC. 2022

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicata ai sensi dell'art.54, co.6, del D.Lvo 28/08/2000 n.274 e successive modifiche e/o integrazioni.

Richiesta di pubblicazione della Convenzione sottoscritta il 19/12/2022 con la Caritas Diocesana CHIETI – VASTO.

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di  
Giustizia  
Direzione Generale per l'Esecuzione  
Penale esterna e di messa alla prova  
ROMA

All'Ufficio Stampa  
Ministero della Giustizia  
[redazione@giustizia.it](mailto:redazione@giustizia.it)

Alla Corte di Appello  
L'AQUILA

Alla Procura della Repubblica  
VASTO

Ai Magistrati  
SEDE

Ai Dirigenti Sezioni Penali  
SEDE

Alla Caritas Diocesana Chieti Vasto  
VASTO

Agli Uffici del Giudice di Pace  
GISSI-VASTO


Al Consiglio Ordine Avvocati  
VASTO



*In esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del D.M. 26/03/2001 si invia in allegato copia dell'elenco aggiornato unitamente a copia della Convenzione stipulata il giorno 19/12/2022 tra questo Tribunale e Caritas Diocesana Chieti Vasto, sede di Vasto (CH).*

*Ai sensi della nota m\_dg.DAG.28/08/2019. 0166715.U si invia all'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia anche il file della convenzione in formato Word e si indica quale referente il Direttore, dr.ssa Maria Lazetera con recapito telefonico 0873 304734.*

*Il Presidente  
Dr. Bruno Giangiacomo*



# TRIBUNALE DI VASTO

## ELENCO EX ART. 7 D.M. 26/03/2001

n.ord.	ENTE	data stipula convenzione	cessazione convenzione
1	Comune di Pollutri	09/03/2021	09/03/2023
2	Protezione Civile Valtrigno S. Salvo	15/03/2021	15/03/2023
3	Protezione Civile IL CASTELLO Monteod.	15/03/2021	15/03/2023
4	Comune di Carpineto Sinello	12/11/2021	12/11/2023
5	FEE Abruzzo	15/12/2021	15/12/2022
6	Comune di Cupello	15/12/2021	15/12/2023
7	Società Operaia Mutuo Soccorso	30/03/2022	30/03/2024
8	Ufficio Esecuzione Penale Pescara	08/06/2022	
9	Comune di Lentella	08/08/2022	08/08/2024
10	Comune di Vasto	18/08/2022	18/08/2024
11	Comune di Scerni	29/08/2022	29/08/2024
12	Fondazione Padre Mileno Onlus	01/09/2022	01/09/2024
13	Comune di Villalfonsina	09/09/2022	09/09/2024
14	Associazione Nazionale Forense	30/09/2022	30/09/2023
15	Caritas Diocesana Chieti Vasto	19/12/2022	19/12/2024



## TRIBUNALE DI VASTO

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DEGLI ARTT.: 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo  
Presidente del Tribunale di Vasto;

Diocesi Chieti - Vasto, Caritas Diocesana Vasto nella persona del Direttore Don Luca  
Corazzari,

#### P R E M E S S O

che a norma dell' art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su  
richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione  
di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni,  
le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di  
volontariato nei seguenti casi;

- art.18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 "Modifiche al codice penale e alle relative  
disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale  
della pena e di termini per la riabilitazione";
- art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005  
n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 "Conversione in legge, modificazioni  
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la  
sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità  
dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di  
tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120  
– artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza  
stradale;

*Belgini*

*Don Luca Corazzari*



- art.168 bis, comma III c.p.
- decreto legislativo 10.10.2022 N.150.

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.I, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Direttore Don Luca Corazzari;

#### Art.1

L'Organizzazione religiosa consente che n° 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'Organizzazione Religiosa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Direttore Don Luca Corazzari, la persona che coordina la prestazione

*Bel. Liguori*

*Don Luca Corazzari*

dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.

#### Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Organizzazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Organizzazione si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art.5 .

E' fatto divieto all'Organizzazione di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

L'Organizzazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell'obbligo del condannato secondo l'art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

*B. J. J. J.*

*Don Juan Corrao*